

queste istituzioni

**Strumenti di valorizzazione
del patrimonio culturale:
tra Piani di Gestione, Osservatori e il
(nuovo) ruolo dell'economia circolare**

Renato Rolli, Dario Sammarro e Valeria Bilotto

Numero 1/2023

31 marzo 2023

Strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale: tra Piani di Gestione, Osservatori e il (nuovo) ruolo dell'economia circolare

di Renato Rolli, Dario Sammarro e Valeria Bilotto*

Sommario

1. Considerazioni introduttive – 2. I piani di Gestione dell'UNESCO – 3. Gli Osservatori: un quadro di insieme – 4. *Segue*. L'Osservatorio come fondazione di partecipazione – 5. L'economia circolare come strumento di rigenerazione del patrimonio culturale – 6. Conclusioni.

Sintesi

Scopo del contributo è quello di realizzare un quadro sullo stato dell'arte degli strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale, ponendo un particolare focus sul ruolo sempre più pregnante degli Osservatori e sulle nuove capacità valorizzatrici dell'economia circolare. In modo particolare, le disposizioni normative maggiormente rilevanti ed oggetto analisi, si rivengono tanto nel diritto interno (leggi statali e disposizioni regionali) quanto nel sistema di regole sovranazionali e di diritto dell'Unione Europea. Altro profilo affrontato attiene ai concetti di "sussidiarietà" e "governance" del territorio, considerati nel più vasto quadro delle regole generali del diritto amministrativo e della disciplina in materia di valorizzazione dei beni culturali.

Abstract

The purpose of the contribution is to create a picture of the state of the art of the tools for enhancing the cultural heritage, placing a particular focus on the increasingly important role of the Observatories and on the new enhancement capabilities of the circular economy. In particular, the most relevant and subject to analysis regulatory provisions are found both in domestic law (state laws and regional provisions) and in the system of International rules and European Union law. Another profile addressed concerns the concepts of "subsidiarity" and "governance" of the territory, considered in the broader framework of the general rules of administrative law and the discipline on the matter of valorisation of cultural heritage.

Parole chiave

Fondazioni; diritto amministrativo; valorizzazione del patrimonio culturale; governance del territorio; partecipazione; legislazione dei beni culturali; economia circolare.

* Pur essendo frutto di un lavoro unitario, è possibile attribuire i paragrafi nn. 1 e 2 a Renato Rolli, professore associato di Diritto amministrativo presso l'Università della Calabria (UNICAL); i paragrafi nn. 3 e 4 a Dario Sammarro, dottorando di ricerca, UNIBAS; i paragrafi nn. 5 e 6 a Valeria Bilotto, avvocato del Foro di Cosenza.

1. Considerazioni introduttive.

L'Italia, tra risorse materiali ed immateriali, dispone di un patrimonio culturale immenso. È, infatti, il primo paese al mondo per numero di siti iscritti nel Patrimonio mondiale UNESCO: dei 1157 siti¹ (900 siti culturali, 218 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo, 58 sono situati nel nostro paese, a fronte dei 44 in Spagna, 38 in Francia, 37 in Germania e 28 nel Regno Unito. Se saputo sfruttare, il patrimonio culturale italiano potrebbe divenire il volano per favorire la nascita e lo sviluppo di numerosissime opportunità di crescita economica. Ecco che, quindi, il centro del dibattito diviene la capacità di valorizzazione del bene e gli strumenti necessari per raggiungere tale obiettivo.

Orbene, la valorizzazione di un bene culturale comprende l'esercizio delle funzioni e la disciplina di tutte quelle azioni riferibili alla cd. Amministrazione del Patrimonio Culturale. Tale attività è volta a promuovere la conoscenza del patrimonio Nazionale e/o locale ed a garantire le migliori possibilità di fruizione e di utilizzazione del patrimonio stesso per l'intera collettività, al fine di accrescere la cultura degli utenti finali: i cittadini.

La valorizzazione, inoltre, esalta il nesso tra patrimonio culturale e scopi educativi al fine di migliorare le condizioni di conoscenza e, successivamente, anche di protezione dei beni ambientali aumentandone la fruibilità². Essa, per legge, spetta alle Regioni ed ai Comuni³. La partecipazione dei cittadini, nel contesto dell'azione generale delle politiche di valorizzazione, rappresenta scopo di primaria importanza. Compito ulteriore della valorizzazione è, difatti, quello di dare linee di indirizzo ed incentivare il coordinamento di strategie che si possano muovere in sinergia con le strutture decentrate dell'Amministrazione Pubblica e che possano operare sul territorio, al fine di assegnare un ruolo rilevante alle identità locali ed ai loro componenti⁴. A tal proposito, grande attenzione è volta nei confronti del patrimonio di natura immateriale legato alle tradizioni, ai saperi ed alle creatività che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la cultura dei popoli, costituendone un valore aggiunto. Ai sensi dell'art. 111 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio⁵ la valorizzazione dei beni si consegue mediante la "costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità" come segnalate dall'art. 6 dello stesso Codice⁶.

¹ Dati estratti da <https://www.unesco.it/italianellunesco/detail/188>.

² A. IACOPINO, *Modelli e Strumenti per la valorizzazione dei beni culturali, Spunti di riflessione nella prospettiva del risultato amministrativo*, Editoriale Scientifica Napoli, 2012, p. 10 e ss.

³ A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2018.

⁴ D. SAMMARRO, *La valorizzazione del bene culturale e il quadro normative di riferimento: brevi osservazioni*, in *Ratio Iuris*, 28.06.2019.

⁵ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

⁶ Art. 6: «1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione

L'obiettivo della valorizzazione ha, quindi, determinato il sorgere di numerosi strumenti funzionali al raggiungimento dello scopo⁷: strumenti sia provenienti “dal basso” (nel senso che vengono previsti piani di cooperazione e partecipazione dei soggetti privati) ma anche e soprattutto strumenti provenienti “dall'altro” che, primariamente e in via quasi assorbente, hanno il compito di delineare le direttrici per la tutela dei beni culturali.

2. I Piani di Gestione dell'UNESCO.

Tra i principali strumenti provenienti “dall'alto”, ruolo primario assumono i c.d. Piani di Gestione dell'Unesco. I beni culturali considerati di Eccezionale Valore Universale vengono iscritti nella Lista dei patrimoni dell'Umanità, in seguito ad iter specifico e rituale. Ciascuna richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve essere accompagnata da un c.d. Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato e vengono individuate le linee di intervento affini e compatibili con le comunità di riferimento.

Il Piano di Gestione dell'UNESCO è anche il principale strumento giuridico previsto nell'ambito del sistema della Convenzione Internazionale UNESCO del 1972 per la tutela dei siti inseriti nella World Heritage List di *outstanding universal value*⁸. È dedicato a garantire nel tempo la conservazione di quei valori eccezionali sui quali si basa l'iscrizione del sito, esaminarne le forze di cambiamento presenti tanto nel campo culturale quanto in quello socioeconomico e, attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti portatori di interesse, definire le strategie che devono essere intraprese per garantire lo sviluppo durevole del sito insieme alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio.

Il ruolo di un Piano di Gestione è definito da quanto si è verificato nel 2002: nel corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la “Dichiarazione di Budapest” invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio Mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscano allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca,

pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale».

⁷ G. SCIULLO, *Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali*, 2 /2007, in *Aedon – Rivista di Arti e diritto on line*.

⁸ UNESCO (1972), *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, adottata dalla XVII sessione della Conferenza Generale, Paris, 16 novembre.

formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio Mondiale.

Il Piano di Gestione rappresenta, quindi, un documento strategico e di coordinamento operativo che definisce gli obiettivi da conseguire e che provvede alla individuazione delle relative azioni e delle modalità attuative da intraprendere. È inoltre uno strumento volto a promuovere progetti di conservazione e di valorizzazione coordinati e condivisi dai diversi attori operanti nel territorio ai fini della tutela del sito. Il suo fine è, pertanto, quello di assicurare l'effettiva protezione a lungo termine del territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale e dei suoi valori, per le presenti e future generazioni. Il Piano di Gestione ha, quindi, una dimensione ultragenerazionale, avendo sguardo proiettato e orientato al futuro. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un'efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle diverse componenti del sito. In ambito nazionale, la legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell'UNESCO» introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione; la legge prevede l'approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione.

Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio.

L'UNESCO stabilisce gli standard normativi di disciplina dell'istituto a mezzo delle “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” elaborate dall'Intergovernmental Committee for the protection of the world cultural and natural heritage, le quali vengono poi recepite dai vari Stati⁹.

⁹ S.A. BRUNO, *Approccio partecipato dei piani di gestione UNESCO e dei piani strategici di sviluppo sociale*, in *ildirittoamministrativo.it*, dove si specifica anche che l'«UNESCO ha chiesto l'adozione di “management plans” in particolare per i siti naturali, resi poi obbligatori per tutte le nuove candidature alla World Heritage List. Nel 2005 ne ha fornito le prime linee guida applicative. Si richiede un “appropriato piano di gestione o un altro documentato sistema di gestione” che dovrebbe specificare come il valore universale eccezionale del sito sarà mantenuto, possibilmente attraverso processi partecipativi».

Il piano di gestione, proprio per la sua natura di strumento strategico e di governance, diviene il luogo privilegiato per avviare *forme “attive” di partecipazione della popolazione* alla gestione dei beni culturali, secondo i principi della sussidiarietà orizzontale. Il piano, infatti, potrebbe individuare e regolare le iniziative partecipative da incentivare. Con la partecipazione si otterrebbe inoltre una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’*outstanding universal value* del sito da parte delle comunità. Ad esempio, un caso estremamente noto di gestione partecipata del sito è quella del Centro Storico di Firenze ove è stata attuata una *multi-stakeholder strategy*¹⁰. Sebbene la maggioranza dei piani di gestione sinora approvati non sembra aver colto appieno le possibilità nascenti da una governance condivisa e partecipata, sono state recentemente realizzate alcune interessanti esperienze in tal senso¹¹.

La definizione stessa del Piano di gestione richiama l’importanza di processi partecipativi. «L’effettiva adozione di una *governance* partecipativa potrebbe risolvere anche il problema dell’*accountability*, citata al paragrafo 111, in quanto obbligherebbe, in un certo senso, le organizzazioni responsabili della gestione del sito a dare un riscontro sui risultati concretamente ottenuti a tutti gli *stakeholder* convenuti nel processo partecipativo di definizione degli obiettivi. L’adozione delle politiche partecipative renderebbe tutti gli *stakeholder* più consapevoli delle azioni in corso e maggiormente interessati a verificare quanto è stato compiuto»¹². Si creerebbe un circolo virtuoso in termini di auto-responsabilità.

L’iscrizione di un monumento, sito, paesaggio all’interno della lista dei beni «patrimonio dell’umanità» rappresenta «un’occasione senza dubbio importante, non solo in termini di riconoscimento oggettivo della rilevanza di quel dato bene, ma per gli effetti positivi che interessano l’intera area, città, territorio che lo ospita»¹³. Numerosi, in tal senso, sono gli studi¹⁴ dedicati alle ripercussioni valoriali che da un punto di vista turistico, economico e sociale, l’inclusione nella lista determina. Tutto ciò appare di particolare rilievo per l’Italia sia per il cospicuo numero di siti patrimonio dell’UNESCO sia per la possibilità di tale qualifica di fungere da “volano” alla ripresa economica. Tuttavia, nel nostro ordinamento, ad una sempre

¹⁰ Si veda C. FRANCONI, *La Maratona dell’Ascolto per il Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO*, in *Siti*, n. 10, 2017.

¹¹ Si veda sul punto E. ERCOLE, *Annali del Turismo*, VI, 2017, *Governance, partecipazione e inclusione nei piani di gestione dei siti della world heritage list dell’unesco*, Edizioni Geoprogess, p. 8.

¹² F. BADIA, *Monitoraggio e controllo della gestione dei siti UNESCO. Il piano di gestione come opportunità mancata?*, in *Tafer Journal*, 2012, n. 52, p. 7.

¹³ A. GUERRIERI, *La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e comparata*, in *Il diritto dell’economia*, 2019, n.1, pp. 461-491.

¹⁴ A titolo esemplificativo, si può ricordare lo studio di L. MORESCHINI, G.B. RAMELLO, W. SANTAGATA (a cura di) *Un marchio per la valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti Unesco ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio*, pubblicato dalla Direzione Generale Musei del Mibact, Quaderni di Valorizzazione Ns3, 2016, che riferisce il dato ai siti presi in esame, Val D’Orcia e Pienza: «anche gli arrivi e le presenze turistiche hanno registrato tra il 1992 e il 2009 una crescita in tutto il territorio della Val d’Orcia, rispettivamente +292% e +370%, con incrementi particolarmente elevati in corrispondenza dei riconoscimenti UNESCO del 1996 e del 2004».

maggior dinamicità dal punto di vista del *marketing* territoriale legato ai siti Unesco, non sempre fa da sponda una tutela piena e coordinata dei beni patrimonio dell’Umanità¹⁵. Sintomatici sono i recenti casi inerenti il sito di Pompei¹⁶ o Venezia¹⁷, ove si è evidenziata la necessità di adottare provvedimenti ad hoc sui flussi turistici, rilevandosi una carenza nei piani di gestione. Il nostro sistema normativo di protezione e gestione dei siti Patrimonio dell’Umanità – caratterizzato da un reticolo di vincoli e da plurimi livelli di competenze – appare non sempre esente da fenomeni di scollamento e disarticolazione, causati soprattutto dalla mancanza di uniformità degli strumenti organizzativi (con piani di gestione, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni) e di coordinamento degli interventi, tra Codice dei beni culturali, leggi urbanistiche, regolamenti locali. Tuttavia, considerata la rilevante espansione di concetti come patrimonio culturale universale, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e così via, s’impone sempre più agli Stati la necessità raggiungere standard globali, se si vuole evitare che l’Unesco prenda provvedimenti in relazione ai siti nazionali iscritti nella lista. Come è stato icasticamente affermato il riconoscimento UNESCO è un’opportunità per chi le sa cogliere¹⁸.

3. Gli Osservatori: un quadro di insieme.

Le indicazioni, le idee e i progetti contenuti Piano di Gestione vengono concretizzate attraverso lo strumento dei c.d. Osservatori. L’Osservatorio è praticamente l’applicazione fattiva del Piano di Gestione, la messa in pratica di quanto in esso teoricamente contenuto.

Il 19 luglio 2000, a Strasburgo, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa la Convenzione europea del paesaggio ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Firmando la convenzione gli stati membri si sono impegnati a “stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi”, e a “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”. Questo impegno al miglioramento, nella prospettiva descritta, riguarda tutti i paesaggi: non solo

¹⁵ A. GUERRIERI, *La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e comparata* cit.

¹⁶ Per uno specifico focus su tale caso, si rinvia a C. MIGLIORATI, *Il sito archeologico di Pompei a rischio di cancellazione dalla lista del patrimonio mondiale*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2013, p. 723 ss.

¹⁷ Si rinvia al Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale (in <https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/rapporto.pdf>). Per un approfondimento dottrinario ulteriore si rinvia a A. GUERRIERI, *La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e comparata*, cit., dove specificamente si affronta il *case-study* del sito di Venezia.

¹⁸ T. CINQUEMANI, *Champagne patrimonio Unesco, un affare per chi?*, in *AgroNotizie – le novità per l’agricoltura*, 2019, <https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2019/10/25/campagne-patrimonio-unesco-un-affare-per-chi/64639>.

quelli straordinari, riconosciuti per la loro eccezionale bellezza e importanza, ma anche quelli ordinari, quelli in cui ogni giorno le persone vivono e si muovono. In tale ottica diventa fondamentale l'opinione degli abitanti: la convenzione europea afferma che in tutto il territorio possono essere individuati paesaggi diversi, i cui caratteri dipendono dall'azione di fattori naturali e di fattori umani, e attribuisce alle persone la vera capacità di riconoscerne la qualità. Per questo motivo gli Stati che hanno firmato la convenzione si sono impegnati ad avviare procedure di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche, primi fra tutti gli abitanti¹⁹. Si sono impegnati a migliorare la sensibilità generale su questi temi, comunicando nelle scuole, nelle università, nel mondo delle professioni e in tutta la società civile, l'importanza di migliorare la conoscenza dei propri paesaggi, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate. Strumento di applicazione della convenzione europea è un ente di iniziativa pubblica di natura locale o regionale noto col nome di "Osservatorio del paesaggio". L'Osservatorio ha lo scopo di rappresentare un luogo di contatto tra i vari livelli amministrativi di governo, le istituzioni, le università, i settori professionali e l'insieme della società in materia di gestione del paesaggio. La sua funzione principale è di promuovere la conoscenza del paesaggio all'interno della società, creando una maggiore consapevolezza sull'importanza della sua tutela e buona gestione al fine di preservarne le peculiarità. Ciò avviene attraverso attività di sensibilizzazione e partecipazione che coinvolgono enti ed istituzioni pubbliche e private con lo scopo di promuovere ed elaborare forme di protezione, gestione e pianificazione del paesaggio in un'ottica di sviluppo sostenibile. Un Osservatorio è pensato come strumento di decodificazione del paesaggio e si basa su una concezione che va oltre le singole peculiarità di un territorio: non è la singola emergenza ad essere meritevole di attenzione, ma il paesaggio nella complessità delle relazioni materiali e culturali che lo hanno prodotto in quanto frutto dell'azione storica delle collettività umane nell'insieme del territorio. Sul piano, dell'azione politica, un Osservatorio si distingue per la fiducia verso la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti interessi locali. In Italia sono presenti Osservatori regionali, diversi Osservatori locali e due Osservatori nazionali (l'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio e l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze territoriali); realtà che supportano la dimostrazione di validità di questo ente, se non altro per la stimolazione e diffusione di conoscenze, e la cui creazione ed attuazione vanno senz'altro considerate una priorità in diverse nostre realtà territoriali. L'Osservatorio per la biodiversità in Puglia e l'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli sono esempi concreti degni di nota: la Regione Puglia, il 21.12.2011 ha sottoscritto con il Ministero per

¹⁹ C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO, *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, 2011, p. 73 e ss.

l'Ambiente il protocollo d'intesa per l'avvio delle attività degli osservatori regionali per la Biodiversità in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Con D.G.R. n. 538 del 20 marzo 2012 la Regione ha attribuito le funzioni dell'Osservatorio per la biodiversità all'Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità con funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio ambientale della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale. L'attività principale dell'osservatorio è promuovere la condivisione e la diffusione della conoscenza sulle diverse componenti della biodiversità, a supporto degli enti gestori delle aree protette, degli istituti di ricerca e dei singoli cittadini in sinergia con la Strategia Nazionale per la Biodiversità; in Campania, l'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli-Sito UNESCO, istituito con Delibera Consiliare n. 32/2013 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli, ha funzioni consultive e risponde alla finalità di promuoverne il recupero e la valorizzazione. Ha inoltre lo scopo di sostenere e favorire processi formativi e partecipativi diffusi, anche coordinando i lavori con le Municipalità, il Laboratorio Napoli e gli Assessori competenti per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli-Sito UNESCO.

Dai modelli considerati si deduce come quella degli Osservatori sia una funzione di importanza innegabile per quanto riguarda il rispetto, la salvaguardia, la conoscenza di territori che non possono essere lasciati a sé stessi se non al prezzo di perdere parti importanti di quella che è la nostra identità di esseri umani e di cittadini.

4. *Segue.* L'Osservatorio come fondazione di partecipazione.

Il proliferare di Osservatori sul territorio nazionale ha posto l'interrogativo circa la sua natura, al fine anche di individuare correttamente lo statuto normativo di riferimento.

Si ritiene che l'Osservatorio possa essere qualificato come una Fondazione di partecipazione per la duttilità della figura giuridica in esame.

Prima di tutto, però, giova prendere contezza, sebbene brevemente, di cosa sia una Fondazione²⁰. Essa è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. Deve dunque avere un patrimonio che complessivamente risulti adeguato allo scopo perseguito. In quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, la Fondazione ha una personalità distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori; i creditori possono rifarsi quindi solamente sul patrimonio della fondazione. È un ente diverso dall'Associazione²¹ in quanto

²⁰ E. BELLEZA- F. FLORIAN, *Le fondazioni del Terzo Millennio- Pubblico e Privato per il non-profit*, Firenze, 1990, p. 14 e ss.

²¹ <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/fondazioni/>.

quest'ultima si basa sull'azione dei soci finalizzata allo scopo e prevede l'elezione democratica degli organi sociali. La Fondazione, invece, non ha soci ed, eccetto casi particolari, l'organo di governo non viene democraticamente eletto bensì designato nelle modalità previste dallo statuto. Inoltre nella Fondazione non è possibile cambiare le finalità di destinazione del patrimonio, salvo che sia previsto dallo Statuto o in casi particolari vi sia un provvedimento governativo. Essa deve essere costituita per atto pubblico o per disposizione testamentaria; in seguito alla costituzione viene annoverata nel Registro delle Persone Giuridiche Private. Se l'operatività della Fondazione è nazionale e riguarda una delle materie di esclusiva competenza dello Stato, il Registro è curato dalla competente Prefettura, altrimenti dalla Regione. È retta da un Consiglio di Amministrazione e può prevedere altri organi tra i quali un'assemblea, il cui ruolo è determinato dallo statuto. Deve essere munita di un organo di controllo contabile che verifichi tra l'altro anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio. Le modalità di designazione del Consiglio d'Amministrazione e degli eventuali altri organi di governo è definita dallo statuto e dall'atto costitutivo, il presidente ne è di norma il rappresentante legale. Una Fondazione può avere personale, può avere volontari, può essere un Ente del Terzo Settore alle condizioni della legge di riferimento (D. Lgs. 117/2017), può avere entrate di natura commerciale e componenti dell'Organo Direttivo possono essere pagati²².

Sono presenti diverse tipologie di Fondazione: differiscono l'una dall'altra per modalità di intervento, operatività e sostegno agli enti, spinta fondativa, ecc. Una Fondazione può essere definita "operativa" se gestisce direttamente progetti, servizi o cura un bene pubblico (parchi, collezioni d'arte, monumenti, biblioteche, archivi...), "d'erogazione" o "*grant-making*" se eroga risorse (finanziarie, competenze...) a terzi: molte fondazioni adottano entrambe le modalità d'intervento.

Nella categoria delle Fondazioni in generale, è possibile rintracciare una sotto-categoria particolarmente specifica e ibrida: la fondazione di partecipazione. Sono costituite da una pluralità di attori, che in base allo statuto mutuano alcune caratteristiche tipiche

²² Casi speciali di fondazioni sono: a) le Fondazioni di Origine Bancaria: nate dalla scissione dell'attività filantropica e dell'attività creditizia di alcune banche italiane poste sotto controllo pubblico, che gestiscono beni di rilievo pubblico (collezioni d'arte, biblioteche, palazzi e ville storiche...), progetti in ambito sociale, sanitario, educativo, formativo ed effettuano erogazioni a beneficio di enti pubblici e non profit. Nel tempo sono state regolate dalle leggi 218/1990, 461/1998 e dal Decreto Legislativo 153/1999; b) le Fondazioni Lirico-Sinfoniche: istituite dal Decreto Legislativo 367/1996 che ha trasformato in fondazioni di diritto privato gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e altri enti lirici, coreutici, musicali di rilievo nazionale precedentemente istituiti dalla Legge 800/1967. Alcune fondazioni, poi, rientrano all'interno di quanto prevede il Codice Civile senza che esso le abbia differenziate o catalogate. Esse comprendono: a) le Fondazioni di Famiglia o d'Impresa: sono fondazioni istituite per portare avanti i valori e le idee del capostipite, o, nel caso di un'impresa, valorizzare le esternalità positive (competenze, beni prodotti, tecnologie sviluppate...) e limitare le esternalità negative; b) le Fondazioni di Comunità: sono fondazioni, costituite da una pluralità di attori, destinate a raccogliere donazioni e valorizzarle per il benessere di un determinato territorio e in taluni casi a gestire beni pubblici di rilievo locale promuovendo e implementando il Terzo Settore e l'impegno dei cittadini.

dell'associazione, come la possibilità di far entrare nuovi membri e l'assemblea dei soci. In genere sono realtà operative che valorizzano il contributo di tutti i membri. La fondazione di partecipazione è un fenomeno ibrido nato dalla necessità di avere da una parte la gestione e il coordinamento tipici degli enti pubblici, dall'altra l'efficienza e l'efficacia del privato. In sintesi, si tratta di una collaborazione tra gli enti pubblici e le strutture private per fini di interesse pubblico. Si tratta di un fenomeno articolato e in continua evoluzione che può coinvolgere qualsiasi tipo di istituzione pubblica o privata, comprese *onlus* e cooperative. Dunque, è un concetto a metà tra la fondazione classica e l'associazione. La fondazione di partecipazione e la fondazione tradizionale non sono dunque propriamente la stessa cosa. La fondazione, secondo il significato classico del termine, è un ente morale senza scopo di lucro, la cui disciplina è regolata dal libro I del codice civile. I beni legati alla fondazione sono dunque destinati al raggiungimento di un fine, di uno scopo, costituente l'ideale della fondazione stessa, agli obiettivi che la contraddistinguono. Ha dunque organi di governo propri e i fondi e i beni a disposizione vengono utilizzati per lo scopo per il quale è stata costituita. È regolamentata da un insieme di norme contenute nello statuto che regola l'attività e la gestione dell'ente. È essenziale la presenza del patrimonio, elemento necessario per lo svolgimento delle attività. In mancanza o in insufficienza del patrimonio, l'ente viene a cessare e gli eventuali beni residui verranno trasferiti ad enti analoghi. La fondazione di partecipazione, invece, non è istituita da un unico soggetto, il fondatore, bensì si tratta della collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi. Si tratta di un mezzo operativo "ibrido", che alla base ha sì elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell'associazione. In sintesi, questo tipo di fondazione persegue anch'essa un obiettivo senza scopo di lucro con alla base un patrimonio che ne supporti i costi, il cui ammontare viene fissato nell'atto costitutivo, ma in questo caso i fondatori partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa, cosa tipica dell'associazione. Nel caso della fondazione, il "peso" dei partecipanti alla gestione può essere comunque diversificato. La fondazione di partecipazione è caratterizzata da due elementi: un elemento patrimoniale e uno personale. Il primo è composto dal fondo di dotazione, ovvero la parte del patrimonio che non è possibile toccare (il patrimonio di riserva fondamentalmente) e che può essere composto tanto da somme di denaro quanto da beni materiali o immobili, e il fondo di gestione, ovvero la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest'ultimo può essere costituito da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati. Il modello giuridico è aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la collaborazione tra pubblici, privati e volontari cittadini, che diventano così elementi attivi della fondazione stessa. Questo tipo di fondazione viene utilizzato soprattutto dagli enti pubblici per realizzare progetti e iniziative volti al benessere della collettività, come ad esempio attività sociali e di assistenza, attività culturali, scientifiche e di volontariato. Si tratta

dunque di un valido strumento per coinvolgere privati e incanalare risorse per fini di pubblica utilità. Questo tipo di fondazione coinvolge più soggetti giuridici, enti pubblici e organizzazioni private. Successivamente alla costituzione, possono aderire altri soggetti a mano a mano, permettendo la compresenza di enti pubblici territoriali o privati, anche in momenti diversi. È la partecipazione del pubblico e del privato per il raggiungimento di scopi di interesse generale: sempre più spesso partecipano oggi aziende, enti pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro. Di conseguenza, può essere annoverata tra gli enti del Terzo Settore previsti dal d.lgs. n. 117/2017. Dunque, la fondazione potrebbe assumere la denominazione di “ente filantropico”, divenendo anche impresa sociale. Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le Fondazioni che hanno i requisiti per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore, previsti dal Codice del Terzo Settore, o per un tipo particolare di Ente del Terzo Settore (ad esempio Ente Filantropico), possono chiederne la registrazione. In tal caso migreranno dal Registro delle Persone Giuridiche Private al RUNTS²³.

È evidente che, alla luce di quanto poc’anzi esposto, si può concludere sostenendo che la Fondazione di partecipazione rappresenta, ad oggi, lo strumento giuridico maggiormente idoneo ad inglobare l’Osservatorio, stante la varietà delle sue funzioni. In estrema sintesi si può giustificare tale assunto per almeno cinque motivi:

- a) la duttilità del modello che riesce a far convivere diversi interessi coinvolti in gioco: un modello che dà rilevanza alle diversità dei soggetti che faranno parte dell’Osservatorio;
- b) una prassi applicativa diffusa e consolidata in materia di gestione del patrimonio culturale da parte delle fondazioni di partecipazione;
- c) il perseguimento di un fine di interesse pubblico – valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale – sovrapponibile al fine dell’Osservatorio (che lo persegue espletando molteplici funzioni);
- d) la liberalità delle forme organizzative e delle modalità di finanziamento che consentono elasticità programmatica, statutaria e gestionale;
- e) la legittimazione in termini di legge.

5. L’economia circolare come strumento di rigenerazione del patrimonio culturale.

La protezione dell’ambiente e l’attenzione ai cambiamenti climatici sono il tema che più di tutti – soprattutto negli ultimi anni – ha mobilitato moltissimi giovani. Il movimento di protesta iniziato da Greta Thunberg e sviluppatosi nei Fridays For Future è riuscito a portare in strada a manifestare milioni di persone, tanto che la politica tradizionale, per sua natura non orientata al

²³ È opportuno precisare che non tutte le Fondazioni possono essere Enti del Terzo Settore e che la legge delega (L. 106/16) che ha portato poi al Codice del Terzo Settore esclude esplicitamente l’applicazione della Riforma alle Fondazioni di Origine Bancaria.

“verde”, ha dovuto necessariamente attivare delle politiche recettive delle istanze provenienti “dal basso”.

Inevitabilmente, i temi della sostenibilità e della tutela ambientale, nel nuovo “paradigma” di sviluppo, si intersecano, compenetrandosi ed influenzandosi, con la nozione di economia circolare, cioè «un’economia industriale concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare ed ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera». La paternità della definizione va ascritta alla Ellen MacArthur Foundation²⁴: l’economia circolare è «un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo con due tipi di materiale: biologici, quelli che possono essere reintegrati nella biosfera e tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

A ben vedere, il modello economico, cui è improntata l’economia circolare, si basa su una concezione di ricchezza e benessere non più contraddistinta dalla tradizionale espansione reiterata di flussi, ma dall’accrescimento quantitativo del capitale umano, naturale e sociale, oltre che di tipo economico/finanziario. L’economia circolare presuppone, nondimeno, un modello di economia in cui le attività siano concatenate in tutte le loro fasi tanto da consentire che i “rifiuti” (prodotti fondamentali nella prospettiva del riuso e della rigenerazione) di qualcuno, diventino risorse per qualcun altro.

Il diretto precipitato applicativo dell’economia circolare è la realizzazione di una crescita economica che deve muoversi entro il modello della sostenibilità e della rigenerazione, in cui i beni di oggi rappresentano le risorse di domani, in un’ottica, quindi, di riciclo, riuso e minimizzazione gli sprechi.

Sviluppo sostenibile, economia circolare, cambiamento climatico, sostenibilità ambientale sono temi che, irrompendo sempre più frequentemente nel dibattito globale, hanno intercettato anche il patrimonio culturale. Che sia per gli evidenti rischi a cui sono sottoposti molti beni culturali per effetto dei cambiamenti climatici²⁵, che sia per la necessità di modelli di gestione sostenibile del patrimonio o per il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile²⁶, la mobilitazione di esperti, professionisti, attori pubblici e privati è ormai evidente²⁷: la valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale, da un lato, e l’economia circolare e sostenibile,

²⁴ La Ellen MacArthur Foundation, ha sede a Chicago e la Fondazione sostiene le varie organizzazioni senza scopo di lucro in circa 50 paesi. La fondazione ha assegnato 5.5 miliardi di dollari da quando iniziò ad assegnare i suoi primi contributi economici nel 1978. La fondazione offre circa 225 milioni di dollari annui in sovvenzioni e investimenti relativi al programma “Economia circolare”. La Fondazione ha il dichiarato obiettivo di «sostenere le persone creative e le istituzioni impegnate a costruire un mondo più giusto, verde, e pacifico».

²⁵ Venezia ne è il caso emblematico.

²⁶ Il Consiglio dell’UE ha adottato il 21 novembre 2020 una risoluzione sulla dimensione culturale dello sviluppo sostenibile.

²⁷ <https://www.agenziacult.it/esteri/sviluppo-sostenibile-economia-circolare-e-patrimonio-culturale-strumenti-per-un-riuso-generativo/>.

dall'altro, rappresentano delle variabili fortemente correlate tra loro che, per i loro intrinseci connotati, sono naturalmente predisposte a interagire²⁸.

Il settore culturale può dare un contributo essenziale al bilancio economico del nostro Paese. Sebbene occupi lo 0.2% dell'intera superficie terrestre, l'Italia ospita infatti quasi il 70% dei beni culturali mondiali ed il più alto numero, pari a 58, di siti UNESCO. Il nostro Paese si conferma, in tal senso, come depositario di un immenso patrimonio di beni culturali concentrati nei centri urbani o diffusi sul territorio comprendenti monumenti, edifici e complessi di valore storico-artistico-architettonico, siti archeologici, musei e gallerie.

L'economia circolare²⁹, allora, potrebbe essere utilizzata quale strumento capace di identificare modelli virtuosi che promuovano la cura condivisa e responsabile del patrimonio culturale anche attraverso la metodologia della conservazione preventiva e programmata³⁰.

Non solo. La promozione del patrimonio culturale, volta a sostenere modelli gestionali innovativi e sostenibili, può rappresentare anche un importante presupposto per lo sviluppo delle imprese e dei territori e per la generazione di un valore che, nella misura in cui tocca la cultura, è allo stesso tempo economico e sociale. La quarta rivoluzione industriale grazie all'accresciuta capacità di interconnettere e far cooperare le risorse produttive – asset fisici, persone e informazioni lungo la catena del valore – può favorire l'introduzione di nuovi modelli di business e trasformare profondamente le dinamiche grazie alle quali questi modelli producono

²⁸ Tra le iniziative più recenti, si pensi al lancio del Climate Heritage Network lo scorso 24 ottobre 2020 a Dublino, al Forum dei Ministri della cultura tenutosi a Parigi lo scorso 19 novembre sul tema "Culture and public policy for sustainable development", stesso tema della conferenza annuale di NEMO – Network of European museums organizations "Museums 2030 – Sharing recipes for a better future", tenutasi dal 7 al 10 novembre a Tartu in Estonia, ma anche all'iniziativa #museumsforfuture lanciata da professionisti museali, facendo eco al movimento #fridaysforfuture, con la proposta di 10 azioni in vista del quarto sciopero per il clima del 29 novembre. In questo dibattito si inserisce il progetto europeo di ricerca "CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse", finanziato dal programma "Horizon 2020" sotto la Call "Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage" (SC5-22-2017): «il progetto CLIC ha individuato il patrimonio culturale come campo di sperimentazione per modelli innovativi di finanziamento, di business e di governance in grado di promuovere e abilitare il riuso del patrimonio culturale nelle città e nei paesaggi culturali europei, nella prospettiva dell'economia circolare come modello di sviluppo sostenibile» (Oppido e Daldanise, 2019: 1352). A titolo esemplificativo si può riflettere sul fatto che ogni sito UNESCO italiano riesce a generare un PIL di circa 750 milioni di euro, a fronte dei circa 2 miliardi di euro dei siti di Francia e Germania e dei quasi 3 miliardi di euro nel Regno Unito. La situazione non è molto diversa se si osserva il settore dal punto di vista occupazionale: l'Italia conta circa 470 mila addetti pari al 2% degli occupati totali⁴, a fronte di valori prossimi al 3% di Germania e Regno Unito. Complessivamente, quindi, la ricchezza derivante dal settore culturale è molto più consistente negli altri paesi europei, che hanno sviluppato una maggiore capacità di generare valore economico nel settore cultura, soprattutto attraverso le "creative industries". In altri termini, sono enormi le potenzialità di crescita non ancora sfruttate.

²⁹ G. DALDANISE, A. GRAVAGNUOLO, S. OPPIDO, S. RAGOZINO, M. CERRETA, G. ESPOSITO DE VITA, *Economie circolari per il patrimonio culturale: processi sinergici di riuso adattivo per la rigenerazione urbana*, Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU, Planum publisher, 2019, pp. 1348-1361.

³⁰ *Il Convegno – L'economia circolare per la rigenerazione del patrimonio culturale storico italiano*, resoconto del Convegno tenutosi in data 24 novembre 2022, presso Palazzo Litta, Milano – <https://lombardia.beniculturali.it/il-convegno-leconomia-circolare-per-la-rigenerazione-del-patrimonio-culturale-storico-italiano/>.

valore, innovazione, occupazione e benessere. L'innovazione dei processi di lavoro offre la possibilità di stabilire nuove e importanti connessioni tra conoscenze tradizionali e nuovi saperi anche per il recupero di settori tradizionali di attività e la promozione di un nuovo sviluppo. Le politiche per la promozione dell'industria culturale aprono le porte non solo a nuovi settori di attività ed a nuovi lavori strettamente legati al modello di società 4.0, ma anche ad un quadro di competenze innovative, di natura trasversale e trasformativa legate alla digitalizzazione, all'internet delle cose ed all'intelligenza artificiale. Tutto questo all'interno di un modello di economia circolare volto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in un contesto di sviluppo circolare e sostenibile.

È evidente, quindi, che l'economia circolare, nella misura in cui diventa un fenomeno importante (e sempre più dominante) non può più essere affrontata dal legislatore in ottica esclusivamente settoriale ed ambientale, sganciata cioè da tutti gli altri settori economici e giuridici. Si deve creare una fitta rete di interconnessioni, di scambi biunivoci capaci di apportare migliorie nei rispettivi campi di applicazione. In altri termini, l'economia circolare, per la sua duttilità, per la sua capacità di permeare nelle maglie della società e di rispondere con efficacia ed efficienza ai sempre più avvertiti bisogni di tutela e rispetto ambientale, diventa un sicuro strumento anche per la valorizzazione di quei campi che, apparentemente, esulerebbero dal suo raggio di azione. Diventa uno strumento che, se ben puntellato, riesce, nella sua trasversalità, a rispondere sapientemente ai bisogni delle nuove e delle future generazioni.

La sfida, pertanto, non si appunterà tanto sull'interrogativo se la tutela dei beni culturali è perpetrabile con lo strumento dell'economia circolare, domanda a cui – stante la ricostruzione appena svolta – si potrebbe con tranquillità dare risposta positiva. Del resto, i *beni usati*, ossia gli oggetti che vengono reimmessi in circolazione nell'ottica di riutilizzo tipica dell'economia circolare, rientrano pienamente nella definizione di *beni mobili* utilizzata nel Codice dei Beni Culturali³¹. Specificamente, secondo il Codice, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

La sfida, invece, si appunterà sulla corretta individuazione, da parte del legislatore, degli strumenti tecnici e giuridici che meglio consentiranno di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità. L'obiettivo, quindi, dovrà essere quello di promuovere e sensibilizzare su alcune “*best practice*” da adottare, finalizzate a diffondere il concetto di riuso del patrimonio culturale, nella prospettiva dell'economia circolare quale veicolo anche di una sempre maggiore coesione sociale, e di tramandare questa sensibilità anche alle future generazioni. Se da un lato la

³¹ A. GIULIANI, *Beni culturali ed Economia circolare: il vulnus inatteso*, in <https://www.leotron.com/beni-culturali-ed-economia-circolare-vulnus-inatteso>, 2021.

fruizione di massa “consuma” i grandi attrattori culturali, dall’altro la maggior parte del patrimonio culturale esistente è opaco ai processi di rigenerazione urbana e rappresenta una passività nello sviluppo di capitale sociale e culturale. In una logica di economia circolare si potrebbe sviluppare una transizione da una visione polarizzata (bene culturale da conservare) ad una visione di infrastruttura culturale (capitale da valorizzare e riprodurre). In tale visione, il capitale culturale rappresenta il *driver* di un processo di rigenerazione a scala urbana o metropolitana nel quale le interconnessioni trasversali tra i cicli produttivi del riuso adattivo del patrimonio disponibile, sia nella fase di adeguamento che in quella gestionale, configurano un processo circolare di produzione multidimensionale di valore³².

6. Conclusioni.

Dall’analisi finora svolta, emerge chiaramente come il quantitativo di risorse culturali, armonicamente dislocate sul territorio nazionale, assegna necessariamente all’Italia un ruolo di responsabilità: le istituzioni e il legislatore nazionale hanno l’“obbligo” morale, prima che giuridico, di non disperdere la ricchezza, intesa proprio come ricchezza culturale. È necessario, quindi, implementare lo sviluppo di tutti i beni culturali e definire anche nuovi strumenti capaci di valorizzarli, rendendoli fondamentalmente più “fruibili”³³, sì da apportare significative ricadute sull’economia nazionale, soprattutto in virtù del fatto che si tratta di comparti dalla rilevanza economica e occupazionale tutt’altro che trascurabile³⁴. In altri termini, le potenzialità di crescita non ancora sfruttate sono enormi.

La ragione dell’ancora “sottosviluppo” esistente, risiede nel fatto che spesso si tende a privilegiare altri settori di intervento che hanno la capacità di generare un maggiore e più immediato ritorno economico e di consenso. Purtroppo, infatti, è ancora poco diffusa la

³² G. DALDANISE, A. GRAVAGNUOLO, S. OPPIDO, S. RAGOZINO, M. CERRETA, G. ESPOSITO DE VITA, *Economie circolari per il patrimonio culturale: processi sinergici di riuso adattivo per la rigenerazione urbana*, cit.

³³ Cfr. A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, cit. Si sottolinea in particolare quanto segue: «Si è già precisato, fin qui, come l’autorevole interpretazione della Corte Costituzionale avesse ricondotto alla valorizzazione qualsiasi tipo di attività diretta: «soprattutto [alla] fruizione del bene culturale», in quanto disciplina legislativa finalizzata proprio a perseguire l’obiettivo di una migliore conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali».

³⁴ Si vedano sul punto, i dati riportati da F. POLLICE e C. RINALDI, *La valorizzazione del patrimonio culturale in Italia*, progetto di ricerca, Centro Universitario Europeo per i Beni culturali (2012), p. 12 e ss. che, sebbene non recentissimi, danno un’idea dell’impatto in termini occupazionali del patrimonio culturale: «a titolo esemplificativo si può riflettere sul fatto che ogni sito UNESCO italiano riesce a generare un PIL di circa 750 milioni di euro, a fronte dei circa 2 miliardi di euro dei siti di Francia e Germania e dei quasi 3 miliardi di euro nel Regno Unito. La situazione non è molto diversa se si osserva il settore dal punto di vista occupazionale: l’Italia conta circa 470 mila addetti pari al 2% degli occupati totali⁴, a fronte di valori prossimi al 3% di Germania e Regno Unito. Complessivamente, quindi, la ricchezza derivante dal settore culturale è molto più consistente negli altri paesi europei, che hanno sviluppato una maggiore capacità di generare valore economico nel settore cultura, soprattutto attraverso le “creative industries”».

consapevolezza del ruolo delle risorse culturali in termini di valore economico e di sviluppo territoriale.

Vero è che molto è stato fatto, ma molto ancor c'è da fare nell'ottica di rendere i beni culturali che caratterizzano il patrimonio artistico italiano dei veri e propri poli di attrazione e di generazione di ricchezza, sfruttando anche le nuove possibilità di sviluppo messe a disposizione da quegli strumenti, come l'economia circolare, che consentirebbero uno sviluppo e una tutela dei beni culturali più sostenibile e più fruibile.